



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO  
SEZIONE II CIVILE

Riunita nella camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Alfredo	GROSSO	PRESIDENTE
Dott. Patrizia	DOLCINO	CONSIGLIERE
Dott. Maurizio	ALZETTA	CONSIGLIERE Rel.

Ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

nella causa civile r.g. 465/2019 promossa in sede di appello da:

[REDACTED] con domicilio eletto i

S. Massimo, presso lo studio dell'avv.

[REDACTED] il quale la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo notificato unitamente all'atto di precetto

- appellante -

**contro**

[REDACTED] con domicilio eletto in Torino, al civico 15 di Via Beaumont, presso lo studio dell'avv. Lorena Iannuzzi (pec [lorenaianuzzi@pec.ordineavvocatitorino.it](mailto:lorenaianuzzi@pec.ordineavvocatitorino.it)), dalla quale p rappresentata e difesa giusta delega a margine dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo; il difensore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni a mezzo posta elettronica all'indirizzo pec sopra indicato, ovvero a mezzo fax al n. 011. 433.96.68

- appellata -

Conclusioni precisate all'udienza del 27.11.2019.

**Conclusioni per l'appellante:**

*“Voglia la Corte ecc.ma, contrariis rejectis,*

*a totale riforma della sentenza n. 672/2019, pubblicata in data 14.2.2019 e notificata in data 15.2.2019,*

*in via istruttoria*

- accertato che i capitoli di prova 1, 3 e da 5 a 38, dedotti dall'appellante in II memoria ex art. 183 c.p.c. e le relative circostanze in essi dedotte non sono state specificamente contestate visto l'art. 115, comma 1, c.p.c., porre a fondamento della decisione dette prove;*



- nella denegata ipotesi non si accedesse a tale conclusione, i. è. l'applicazione tout court dell'art. 115, comma 1, c.p.c., ammettere le prove sui capi succitati in quanto ammissibili e rilevanti.

Nel merito

-respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto.

-Condannare, in ogni caso, parte opponente al pagamento della somma capitale di euro 175.000,00 oltre agli interessi maturati dal 17.7.2014 (data della costituzione in mora) al saldo definitivo.

In ogni caso, condannare parte opponente al pagamento delle spese processuali della fase monitoria e di entrambi i gradi di giudizio nonché al pagamento delle tasse di registro del decreto ingiuntivo e della scrittura privata del 20.5.2012 a firma [REDACTED] e pari a euro 8.467,76, già versate dall'esponente all'Agenzia delle Entrate (come da doc. che si allega)".

#### Conclusioni per parte appellata:

"In via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.

Nel merito, in via principale, respingere l'appello con conferma della sentenza di primo grado;

in subordine: respingere l'appello in accoglimento delle domande ed eccezioni non accolte in primo grado in quanto ritenute assorbite, con condanna ex art. 96 c.p.c..

In via istruttoria subordinata, solo ove ritenuto necessario, in relazione alle istanze istruttorie non accolte, ammettere le prove di cui alle memorie ex art. 183, n. 2, c.p.c. ex art. 183, n.3, c.p.c.

In ogni caso, respinta ogni diversa istanza, con vittoria di spese, diritti e onorari dei due gradi di giudizio, rimborso spese generali, oltre CPA e IVA, se non ripetibile".

#### Svolgimento del processo

A seguito di ricorso per ingiunzione basato su una dichiarazione unilaterale sottoscritta in data 20.5.2012 da [REDACTED] (doc. 3, all.1, fase monitoria), il Tribunale di Torino, in data 6.12.2014, emetteva decreto ingiuntivo (n. 13850/2014) munito di clausola di provvisoria esecutorietà, a mezzo del quale ingiungeva a [REDACTED] il pagamento della somma di € 175.000,00, oltre interessi e spese della fase monitoria.

Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione la [REDACTED] in base ai seguenti motivi: a) il documento azionato dalla parte opposta era frutto di abusivo riempimento (da parte di [REDACTED] di foglio firmato in bianco; b) la dichiarazione unilaterale contenuta nel documento azionato dall'ingiungente configurava in ogni caso una donazione remuneratoria ex art. 770 c.p.c. e per ciò già nulla per mancanza dei requisiti di forma richiesti dalla legge.

Il primo giudice, giusta ordinanza in data 9.4.2015, sospendeva l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto.

La [REDACTED] proponeva querela di falso.

Con ordinanza emessa fuori udienza erano ammesse le prove per testi su alcuni capi di parte opposta. Era sentita in sede di interrogatorio l'opposta [REDACTED] ed erano altresì escussi i testi [REDACTED].

Erano quindi acquisiti elementi di prova documentale, anche con riguardo ai risvolti penali della vicenda (cfr. doc. A). Il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava sentenza in data 11.2.2019, a mezzo della quale revocava il decreto ingiuntivo opposto; rigettava tutte le domande di parte opposta; dichiarava l'improcedibilità della querela di falso incidentale (proposta nel presente giudizio dalla parte opponente) per sopraggiunta carenza di interesse e rilevanza; condannava la parte



opposta, [REDACTED], alla rifusione delle spese di lite che liquidava in favore dell'opponente come da dispositivo in complessivi € 13.430,00 per compenso ed € 379,50 per esposti, oltre accessori di legge.

Avverso la sentenza interponeva appello la [REDACTED]

Resisteva al gravame la [REDACTED]

All'udienza del 27 novembre 2019, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, questa Corte assegnava la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito dei rispettivi atti difensivi (comparse conclusionali e memorie di replica).

### Motivi della decisione

#### 1. La sentenza impugnata.

In ordine al merito dell'opposizione proposta, il Tribunale ha rilevato come l'oggetto del giudizio nell'opposizione a decreto ingiuntivo riguardi esclusivamente la fondatezza in fatto e in diritto dell'avanzata pretesa creditoria. All'esito dell'istruttoria, il primo giudice ha ritenuto infondata la domanda di pagamento oggetto d'ingiunzione, proposta in base alla scrittura contenente l'asserita promessa di pagamento datata 20.5.2012. L'opponente, [REDACTED], ha sì riconosciuto come autografa la sottoscrizione ivi apposta, ma ha parimenti dedotto l'abusivo riempimento – da parte dell'opposta, [REDACTED] – di foglio firmato in bianco.

Il testo della scrittura è stato articolato come segue:

*“Volpiano, 20.05.2012.*

*La sottoscritta [REDACTED] nata a Torino il [REDACTED] in piena facoltà mentale, [REDACTED] [REDACTED] ni, considerato tutto quello che [REDACTED] impiegata storica di mio marito ha fatto sempre per lui e per me, prometto appena la causa contro i figli di mio marito terminerà, di versare a titolo di gratitudine e premio a [REDACTED] la somma di (euro) 150.000,00 (centocinquantamila).*

*A parte riceverà la somma di euro 25.000,00 (venticinquemila) promessi da mio marito.*

*Tutto questo sarà da me mantenuto ad esito positivo della pratica. Le mie volontà testamentarie saranno altre e non interferiranno con questo “premio” che nulla ha a che vedere con il mio patrimonio destinato agli eredi” (v. doc. 1 del fasc. monitorio).*

Tanto premesso, il Tribunale ha osservato – a prescindere da ogni questione circa il fondamento o meno della deduzione di abusivo riempimento di foglio in bianco – come dovesse la suddetta scrittura essere ritenuta espressione di una donazione remuneratoria ex art. 770, comma 1, cod. civ., e per ciò solo nulla, per non essere la stessa stata attuata nella forma dell'atto pubblico, come richiesto dall'art. 782 cod. civ..

Ha osservato inoltre come per l'art. 770 sia qualificata donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale remunerazione e come non sia tale la liberalità disposta in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi.

Ha rilevato come la Suprema Corte avesse ritenuto donazione remuneratoria, soggiacente alle condizioni di cui all'art. 782 c.c., quel contratto consistente in un'attribuzione gratuita, compiuta spontaneamente e nella consapevolezza di non dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale, sociale, volto a compensare i servizi resi dal donatario (Cass. 10262/16, Id. 5119/09). Ha poi evidenziato come la liberalità d'uso, ex art. 770, comma 2, cod. civ., non costituente donazione in senso stretto, non sia soggetta alla forma propria della stessa, trovando fondamento negli usi invalsi, a seguito della reiterazione nel tempo di determinate condotte, in occasioni di festività, celebrazioni etc., laddove



sono comuni le elargizioni, tenuto conto dei particolari legami tra le parti, il cui vaglio deve essere esercitato in base alle condizioni economiche ed alla posizione sociale dell'autore dell'atto (Cass. 15334/18, Id. 18280/16).

Ha evidenziato come il Supremo Collegio avesse chiarito che la distinzione tra donazione remuneratoria e liberalità d'uso previste, rispettivamente, nel primo e secondo comma dell'art. 770 trova fondamento nel diverso movente dei due negozi, ravvisabile, riguardo al primo, nel desiderio di gratificare l'autore di servizi resi e, riguardo al secondo, nell'intento di attribuire ai servizi resi un elemento di corrispettività adeguandosi al costume sociale, il quale non ne prevede l'obbligatorietà.

Pertanto si è ritenuto come la proporzione del donato ai servizi resi non sia di per sé idonea a far ascrivere il negozio nella seconda delle due fattispecie, ma possa solo valere quale criterio per l'individuazione – in casi dubbi – dello specifico movente dell'attribuzione (C. 324/92).

L'art. 770 c.c., escludendo dal novero delle donazioni le liberalità d'uso, prescinde inoltre dalla natura e dalla qualità del loro oggetto, limitandosi ad esigere la conformità di esse al costume vigente, tenendo conto delle potenzialità economiche di chi le compie (C. 4768/93). Di qui, la considerazione finale per la quale, per donazione remuneratoria debba considerarsi l'attribuzione gratuita compiuta spontaneamente e nella consapevolezza di non dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale o sociale per compensare servizi resi o promessi dal donatario; per la liberalità d'uso, invece, si richiede non solo che l'attribuzione patrimoniale gratuita sia per speciale apprezzamento dei servizi ricevuti dal donante o per osservarne l'uso che ne consiglia il compimento, ma anche una certa qual equivalenza economica tra valore delle cose donate e valore dei servizi ricevuti dal disponente (Cass. 1077/92).

In base alle esposte premesse, ha rilevato come la scrittura in parola costituisca, in effetti, una donazione.

Ai sensi dell'art.769 c.c. la donazione è il contratto col quale per spirito di liberalità una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.

Ha rilevato come nel caso di specie si verta, con riguardo alla scrittura oggetto di causa, in un caso di assunzione di un'obbligazione e come, in forza del dettato normativo interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, si tratti di donazione remuneratoria ex art. 770, co.1, cod. civ..

Difettano nella specie i due requisiti propri della c.d. liberalità d'uso e, segnatamente, la relazione di occasionalità rispetto a un determinato servizio reso e la conformità agli usi.

La liberalità non è stata stabilita in occasione di alcun particolare servizio e la disposizione della stessa coincide solo con la morte del coniuge del soggetto disponente e in vista del futuro consolidamento del compendio ereditario in capo alla [REDACTED]. Gli stessi elementi indicati nella scrittura (“*causa contro i figli di mio marito*” e “*prometto appena la causa. terminerà di versare*”), non indicano uno specifico servizio reso, ma confermano che la liberalità risulta effettuata in ragione della complessiva attività resa dalla [REDACTED] quale “impiegata storica” (come richiesto dal comma 1, dell'art. 770) per riconoscenza e speciale remunerazione. E' esclusa inoltre la rappresentazione di una stretta corrispettività monetaria sotto il profilo della proporzionalità tra servizi resi ed entità della somma indicata per la donazione; l'importo di € 150.000,00 non è in alcun modo qualificato come corrispettivo di una precisa prestazione fornita dalla beneficiaria, ma di esso si giustifica l'attribuzione “a titolo di gratitudine e premio” e proprio il riferimento alla gratitudine e premio vale ad escludere la relazione di corrispettività; né vi sono elementi per poter ricondurre a costume sociale la liberalità di cui si tratta.



Una volta qualificata come donazione remuneratoria, ex art. 770 co. 2, cod. civ.; la scrittura in esame è stata dichiarata nulla per difetto di forma, non essendo la stessa stata redatta nella forma dell'atto pubblico, così come stabilito dall'art. 782 cod. civ. (cfr. Cass. 14981/02). Di qui la ritenuta infondatezza della domanda di pagamento azionata dalla parte opposta in sede monitoria, per esser la stessa – al di là del fondamento o non della deduzione circa l'avvenuto riempimento abusivo di foglio in bianco – basata su una scrittura comunque nulla ex art. 782 c.c.. Quale ulteriore corollario, il Tribunale ha ritenuto quindi dovuta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Il Tribunale ha preso posizione sulla querela di falso per come proposta da parte della [redacted] e ne ha sancita la improcedibilità per sopraggiunta carenza di interesse e rilevanza.

Il primo giudice ha rilevato come, vertendosi in tema di abusivo riempimento di foglio in bianco, solo nel corso del giudizio l'opponente avesse proposto querela di falso incidentale in forza del principio per il quale – nel caso di sottoscrizione di foglio firmato in bianco – colui che contesta il contenuto di una scrittura è tenuto a proporre la querela di falso laddove assuma che il riempimento sia avvenuto *absque pactis* (cfr. in punto C. 5417/2014; C. 25445/2010 e C. 308/2012), non essendo sufficiente, in tal caso, il mero disconoscimento, come nell'ipotesi di riempimento *contra pactis*.

Ha considerato quindi come l'accoglimento della deduzione di nullità ex artt. 770 e 782 cod. civ. della scrittura azionata – in ragione dell'applicazione del principio della ragione più liquida – faccia venir meno l'interesse di parte opponente alla querela di falso incidentale.

Pertanto ha ritenuto decidibile la causa allo stato degli atti, senza rimessione al Collegio per la deliberazione sulla proposta querela di falso, non essendo la stessa procedibile per sopraggiunta carenza di interesse e rilevanza.

Ha rilevato come la scrittura in parola non possa costituire mezzo di prova contro la parte opponente, essendo la stessa comunque nulla ex artt. 770 e 782 c.c.; il che determina l'assenza di rilevanza ai fini del presente processo e la sopraggiunta carenza di interesse alla prosecuzione della querela come proposta, con conseguente declaratoria di improcedibilità della stessa, la quale può essere dichiarata anche d'ufficio (cfr. Cass. 5870/1978).

Ha concluso ritenendo come le argomentazioni svolte fossero tali da assorbire tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate dalle parti in causa e tali anche da giustificare la reiezione delle istanze istruttorie, irrilevanti ai fini del decidere.

Ha rigettato la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dall'opponente non ravvisando, allo stato degli atti, la presenza di indizi certi e sicuri in ordine alla mala fede o colpa grave in capo alla parte opposta.

Ha quindi regolato le spese secondo soccombenza, ponendole a carico della parte opposta e liquidandole in applicazione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014, in base ai parametri medi e tenuto conto dello scaglione di riferimento (da 52.000,01 a 260.000,00 euro).

## 2. I motivi di doglianza.

La [redacted] ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Torino sopra illustrata, muovendo le doglianze da una diversa ricostruzione dei fatti di causa che può essere sintetizzata come segue.

A fronte delle contestazioni sollevate dall'opponente, [redacted], la [redacted] deduceva:

a) come in ordine alla pretesa illegittima compilazione del documento, nonostante il riconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione, la CTU svolta in sede di procedimento penale avesse escluso la contraffazione del documento;



b) come, alla dedotta insussistenza di alcun rapporto obbligatorio sotteso al riconoscimento di debito, la [REDACTED] si fosse obbligata nei riguardi della convenuta-opposta in ragione delle svariate e documentate attività svolte dall'impiegata in favore dell'appellante e del defunto marito e per averlo riconosciuto "coram populo";

c) come la tesi dell'inesigibilità del credito sotto il profilo del difetto del "buon esito" della causa contro i fratelli [REDACTED] risultasse smentita *per tabulas*: con e-mail 11.6.2013 (doc. 13) recapitata dalla [REDACTED] all'avv. [REDACTED] (in allora difensore della medesima), alla [REDACTED] e consegnata anche alla [REDACTED] l'opponente aveva scritto: "*Buongiorno [REDACTED], ho letto la Sua mail e apprezzo la grinta con cui ha affrontato la situazione. Ma a me basterebbe anche il terzo. Non voglio più di quello che mi spetta e non vogliono che dicano che li ho spogliati di tutto. Ho fatto un breve calcolo e penso che il patrimonio possa aggirarsi intorno ai 9.000.000. Se chiudessimo con le spese a loro carico, senza scalare i 420.000 di mio marito e con l'equivalente di euro 3.500.000 io sarei più che soddisfatta. Mi dia un suo parere. [REDACTED].*".

Per l'appellante, quindi, la fronte dell'incasso di quanto la [REDACTED] si era promessa, la vertenza tra la stessa e i fratelli [REDACTED] si sarebbe conclusa secondo gli auspici della parte. La sentenza, invece, avrebbe inopinatamente accolto la domanda dell'opponente.

Ciò premesso, la [REDACTED] ha censurato il capo di sentenza nella parte in cui il primo giudice ha qualificato la disposizione della [REDACTED] quale donazione remuneratoria; la scrittura privata di cui si tratta sarebbe, per contro, una liberalità d'uso, ossia una promessa di pagamento avente natura obbligatoria. Diversamente da quanto affermato dal Tribunale – per il quale non si tratterebbe nella specie di liberalità d'uso –, gli elementi di prova (documentali e relativi alle prove orali) acquisiti giustificherebbero la pluralità di servizi estranei all'attività dell'appellante e dalla stessa resi, nonché la spiccata connessione e l'inevitabile proporzionalità tra i servizi resi dalla [REDACTED] a favore della [REDACTED] e del di lei coniuge e le somme promesse. Tutto ciò emergerebbe dalla mancata contestazione dei capi di prova dedotti su tali circostanze. A smentire le affermazioni del primo giudice in ordine all'attribuzione gratuita di denaro da parte della vedova del titolare di un'impresa per la quale la [REDACTED] aveva lavorato – quale impiegata storica – vi sarebbe il dato, provato *per tabulas*, per il quale l'obbligazione assunta dalla [REDACTED] non si sarebbe potuta ritenere legata alla qualifica di impiegata storica, ma a tutti i servizi che la stessa ex impiegata aveva reso a favore del datore di lavoro e della [REDACTED] per il buon esito della causa in corso tra la [REDACTED] e i [REDACTED]. Non si tratterebbe di servizi genericamente resi, ma di remunerazione per le attività analiticamente indicate nel corso del giudizio di primo grado.

### 3. Disamina delle doglianze.

I motivi d'appello, pur non indicati in modo analitico, ripercorrono la traccia delle censure testé riportate.

Appare pregiudiziale la disamina della censura concernente la qualificazione giuridica della fattispecie in termini di donazione remuneratoria.

E' proprio partendo dalle stesse argomentazioni svolte dall'appellante che si perviene al risultato di dover ritenere che, nella specie, la scrittura di cui si tratta valga a configurare una donazione remuneratoria, così come ritenuto dal Tribunale.

Infatti, secondo la tesi sostenuta dall'appellante, la [REDACTED] si sarebbe impegnata (*rectius*, obbligata) nei riguardi della convenuta-opposta in ragione delle svariate e documentate attività svolte dall'impiegata proprio in favore dell'appellante e del defunto marito. Così come, testualmente dichiarato, non si



sarebbe trattato di “servizi genericamente resi, ma di remunerazione per le attività analiticamente indicate nel corso del giudizio di primo grado (cfr. p. 6 atto di citazione in appello)”. L'affermazione è contraddetta dalla stessa appellante, laddove nove righe più sopra della stessa pagina, afferma che “l'obbligazione assunta dalla sig.ra [REDACTED] non era legata alla qualifica di “impiegata storica” della [REDACTED], ma a tutti i servizi – senza obbligo alcuno – resi a favore del defunto marito dell'appellata, nonché alla fondamentale collaborazione prestata da costei per il buon esito della causa (...)”.

Così come reiteratamente affermato dal Supremo Collegio, rientrano fra i contratti a titolo gratuito, e non fra quelli commutativi, sia le donazioni remuneratorie fatte per riconoscenza o per i meriti del donatario, sia quelle modali (C. 84/6414); infatti, l'attribuzione patrimoniale, per speciale apprezzamento dei servizi in precedenza ricevuti, che venga effettuata in base a una spontanea determinazione del disponente, nella consapevolezza di non esservi tenuto, né per legge, né per obbligo naturale o costume sociale, esula dall'atto di pagamento correlato ad un negozio oneroso o comunque inserito in un *negotium mixtum cum donatione*, difettando il presupposto della possibilità di collegare l'attribuzione stessa, in tutto o in parte, all'adempimento di un obbligo del tipo indicato, e configura una donazione da qualificarsi come remuneratoria, alla stregua dell'indicato fine perseguito dal donante e quindi una donazione insuscettibile di revoca per ingratitudine. Infatti, la donazione remuneratoria consiste nell'attribuzione gratuita compiuta spontaneamente e nella consapevolezza di non dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale, sociale per compensare i servizi resi dal donatario<sup>1</sup>. Di conseguenza, per la validità della stessa, occorre che sia costituita con le forme di legge previste per la donazione<sup>2</sup>.

Che nella specie non si verta nell'ambito delle liberalità d'uso, come è stato chiarito, deriva dal fatto che la disposizione di cui si tratta, come ben chiarito dal primo giudice, non è stata effettuata “in occasione” di alcun particolare preciso servizio reso. Come precisato nell'impugnata sentenza, il riferimento alla “causa contro i figli del marito” della [REDACTED] vale quale riferimento temporale rispetto alla disposizione (“prometto appena la causa contro i figli di mio marito terminerà di versare ..”) e non anche quale indicazione di uno specifico servizio reso. Anzi, nella specie, l'appellante fa espresso riferimento “a tutti i servizi – senza obbligo alcuno – resi a favore del defunto marito dell'appellata, nonché alla fondamentale collaborazione prestata da costei per il buon esito della causa (...)”. In ogni caso, la liberalità in questione risulta completamente slegata dal costume sociale, non potendo la stessa – per come configurata – integrare un elemento di corrispettività rispetto al servizio, pure non obbligatorio, ma libero.

La liberalità d'uso prevista dall'art. 770, comma 2, c.c. sussiste quando l'elargizione si uniformi, anche sotto il profilo della proporzionalità, alle condizioni economiche dell'autore dell'atto, agli usi e costumi propri di una determinata occasione, da vagliarsi anche alla stregua di rapporti esistenti fra le parti e della loro posizione sociale (Cass. n. 12142/1993; Cass. n. 15334/2918; n. 18280/2016). Quindi è rilevante l'occasionalità dell'attribuzione e l'usanza della elargizione o di un determinato regalo in determinate occasioni. È stato anche precisato che è lo stesso costume sociale a determinare la misura della elargizione, nel senso che comunque la liberalità d'uso non deve comportare un depauperamento apprezzabile del patrimonio di chi la compie (Cass. n. 11894/1998).

<sup>1</sup>Cfr., tra le molte, Cass. Civ., Sez. II, 18.5.2016, n. 10262; Id. 3.3.2009, n. 5119.

<sup>2</sup>Cfr. Cass. Civ., Sez. II, 24.10.2002, n. 14981.

L'entità della somma indicata nella scrittura di cui si tratta e l'estraneità della stessa al costume sociale giustificano la ritenuta esclusione della scrittura dalla seconda delle fattispecie di cui all'art. 770 cod. civ..

In sintesi, nel caso in esame difettano ambedue i requisiti essenziali per poter ricondurre la promessa di donare la somma assertivamente predisposta dalla [REDACTED]

Le argomentazioni svolte si ritengono già sufficienti ed esaustive ai fini della reiezione delle doglianze sollevate dall'appellante, essendo le stesse incentrate su una errata prospettazione della vicenda che la parte vorrebbe inserire – in assenza dei presupposti di fatto e giuridici – all'interno della previsione di cui all'art. 770 cod. civ..

In ordine alla tesi della riconduzione della scrittura ad una promessa unilaterale di pagamento – lamentandosi l'appellante dell'erroneità della qualificazione data alla stessa dal Tribunale che non avrebbe considerato detta fattispecie – giova osservare come la promessa unilaterale di pagamento assuma rilievo soltanto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, ma non possa ritenersi idonea a costituire nuove obbligazioni, nemmeno nel senso di trasformare in debito giuridicamente vincolante per il promittente l'obbligazione naturale del terzo. E tale assunto porta a ritenere che anche l'indicazione della promessa, da parte del marito della [REDACTED] della somma di € 25.000,00 a favore della [REDACTED] debba ritenersi inidonea a costituire un'obbligazione giuridica, potendo al massimo costituire un'obbligazione naturale. Più precisamente<sup>3</sup>, *“La ricognizione di debito, consistendo in una dichiarazione unilaterale recettizia, non integra una fonte autonoma di obbligazione ma ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando soltanto l'inversione dell'onere della prova dell'esistenza di quest'ultimo, sicché è destinata a perdere efficacia qualora la parte da cui provenga dimostri che il rapporto medesimo non sia stato instaurato, o sia sorto invalidamente”*.

Il rapporto posto a fondamento della vicenda di cui si tratta era del tutto avulso dalla presenza di una *causa obligandi* in capo alla [REDACTED] la quale aveva dedotto l'inesistenza di alcun rapporto obbligatorio con la [REDACTED]. La [REDACTED] era stata semplicemente la seconda moglie di [REDACTED], il quale aveva avuto due figli dal primo matrimonio e aveva costituito con loro la [REDACTED]. Indubbiamente la [REDACTED] prestò attività lavorativa, quale impiegata, alle dipendenze della suddetta snc. Alla morte di [REDACTED] (avvenuta nel giugno 2011) la [REDACTED] continuò a prestare, di fatto, attività lavorativa alle dipendenze dei due figli del fondatore dell'impresa. Nessun contratto o rapporto fonte di obbligazione era mai intercorso tra la [REDACTED] e la [REDACTED]. E le stesse ragioni addotte dalla [REDACTED] sostegno della vantata pretesa – ragioni indicate in termini di debito di riconoscenza e gratitudine – valgono a confermare che si sia trattato, nella specie, di una scrittura suscettibile di essere qualificata in termini di donazione remuneratoria, nulla per difetto di forma.

Quand'anche si fosse inteso ricondurre la scrittura a promessa di donazione futura, la stessa si sarebbe dovuta comunque ritenere nulla e, quindi, improduttiva di effetti.

Le argomentazioni svolte – in quanto sufficienti a delibare tutti i profili civilistici della vicenda – prescindono dagli accertamenti svolti in sede penale, in forza dei quali, anche sulla scorta di una articolata e complessa CTU, il Tribunale di Torino, I sez. Penale, ha ritenuto la [REDACTED] responsabile in concorso con la rag. [REDACTED] del delitto di estorsione mediante abusivo utilizzo di foglio di cui aveva ottenuto, avvalendosi di rapporto professionale e di fiducia intercorso prima con [REDACTED]

<sup>3</sup>Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13.6.2014, n. 13506.



Giovanni e quindi con la [REDACTED] la sottoscrizione giusta la sentenza in atti prodotta (Trib. Torino, 17.1.2019, dep. In data 15.4.2019).

A fronte della argomentazioni svolte, tutti i motivi di doglianza sollevati dall'appellante devono essere disattesi e rigettati.

Ogni diversa istanza, eccezione e domanda deve intendersi come disattesa e respinta.

4. Spese.

Le spese seguono la soccombenza.

Essendo pacifica la soccombenza della parte appellante, le spese di lite devono, ex art. 91 cod. proc. civ., essere addossate alla medesima.

Per la quantificazione, la Corte ritiene di dover liquidare le spese seguendo i parametri indicati dalla novella di cui al D.M. 10.3.2014 n. 55.

Riguardo alla loro liquidazione, poiché il credito per le spese di lite sorge al momento della liquidazione delle stesse ad opera del giudice (nella specie, con la deliberazione della presente sentenza, nella data indicata in calce) essa deve avvenire alla stregua della norma in tal momento vigente ed, in particolare, sulla base del D.M. 10.3.2014 n. 55 entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla G.U. 2.4.2014, n. 77, le cui disposizioni si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

Nel caso di specie, in difetto di prova di pattuizioni intercorse fra la parte vittoriosa ed il suo difensore, le spese del gravame si liquidano, in favore dell'appellato, tenuto conto del valore determinabile del *decisum* e degli effetti della decisione; della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati del giudizio, le spese del gravame, in applicazione dei parametri medi adeguati a valore e portata delle questioni trattate, come segue<sup>4</sup>:

a. fase di studio: € 3.543,75=; b. fase introduttiva: € 2.184,00=; c. fase decisoria: € 5.832,00=;

il tutto pari ad un compenso di complessivi € 11.559,75=, oltre alle successive spese occorrente, C.P.A. ex art. 11 L.20.9.1980 n. 576 ed I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, oltre rimborso forfetario ex art. 2, co. 2 D.M. 2014, n. 55, nei limiti del 15%.

5. Poiché l'atto di appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

**P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Torino  
Sezione II Civile

Visto l'art. 352 c.p.c.,

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza respinta,

rigetta

l'appello proposto dall'appellante, [REDACTED] contro l'appellata, [REDACTED] avverso la sentenza del Tribunale di Torino (n. 672/2019) pubblicata in data 14.2.2019 e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;

<sup>4</sup> Rif. al parametro tra 52.001,00 euro e 260.000,00 euro.

Visto l'art. 91 c.p.c.,

dichiara tenuto e condanna l'appellante, [REDACTED], alla rifusione delle spese del gravame in favore dell'appellata, [REDACTED] spese che liquida in complessivi € 11.559,75, oltre al rimborso forfetario ex art. 2 D.M. cit., nei limiti del 15%, oltre alle successive spese occorrenti, C.P.A. ex art. 11 L.20.9.1980 n. 576 e I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa.

Dichiara ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 27 febbraio 2020.

Il Consigliere estensore

Dott. Maurizio Alzetta

Il Presidente

Dott. Alfredo Grosso

